

Dott.ssa Francesca Maria Cinquerrui
c/o Studio Legale Dott. Marco Randazzo
93015 Niscemi (CL) – Via S. Noto, 42
Cell. 380 64 11 805
P.E.C.: marco.randazzo@cert.ordineavvocaticaltagirone.it

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

“Francesco Salerno”

Via Crescimone, n. 1

93015 Niscemi (CL)

Alla C.A. del Dirigente Scolastico
del Presidente del Consiglio d'Istituto
del Responsabile della trasparenza amministrativa

Via P.E.C.:
clic82900x@pec.istruzione.it

Oggetto: Riscontro Vs. pronuncia del 23/12/2015.

Spett.li Dirigente Scolastico, Presidente del Cons. d'Istituto e Resp. della trasparenza amministrativa, con la presente in nome e per conto dell'**Ins. Di Pietro Rosalba Antonia**, nata a Niscemi (CL) il 28/07/1957 e ivi residente in Via Emanuela Setti Carraro, n. 27, Cod. Fisc. DPR RLB 57L68 F899F, che me ne ha dato mandato per il fine di cui in oggetto.

PREMESSO

- che la mia assistita, insegnante presso Codesto Istituto, ha presentato, in data 14/10/2015, istanza di accesso ex art. 22 e ss. l. n. 241/90, richiedendo l'estrazione di copia della seguente documentazione:
 - a. Verbale della seduta del Consiglio d'Istituto del 09/09/2015;
 - b. Verbale della seduta del Consiglio d'Istituto del 06/10/2015;
 - c. Verbale e/o proposta della Giunta esecutiva propedeutica alla seduta del Consiglio d'Istituto tenutesi in data 09/09/2015;
 - d. Risultanze delle valutazioni espresse dalla Commissione, designata nella seduta del Consiglio d'Istituto del 09/09/2015, riguardo la consultazione dei genitori di Codesto Istituto sull'adozione della Settimana Corta;
 - e. Di ogni altro atto, antecedente e successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale che, successivamente alla seduta del Collegio dei docenti dell'11/09/2015, abbia deliberato in merito alla rimodulazione dell'orario delle lezioni (Settimana Corta) (cfr. Vs. prot. n. 4206 A/19 del 14/10/2015);
- che, in data 30/10/2015, il Dirigente Scolastico con nota prot. n. 4462, nel manifestare la volontà di accogliere l'istanza, ha richiesto di esprimere una motivazione in merito (cfr. Vs. prot. n. 4462 A/19 del 30/10/2015);
- che, in data 03/11/2015, la mia assistita ha provveduto a depositare la seguente motivazione:

«PREMESSO

- *Che, ai sensi dell'art 43, comma 1, del T. U. delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, gli atti del Consiglio di Circolo o d'Istituto devono essere pubblicati in apposito albo della scuola al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa ed assicurarne l'imparzialità e la trasparenza;*
- *Che, pertanto, il corpo docente vanta un diritto di conoscenza dei suddetti atti in quanto direttamente o indirettamente li riguardano;*

CONSIDERATO

- *Che non sono stati, ad oggi, pubblicati gli atti che con la presente si tornano a richiedere;*
- *Che, nel caso di specie, non può negarsi alla sottoscritta la conoscenza degli atti richiesti riguardando, questi ultimi, una rimodulazione dell'orario delle lezioni;*

CONSIDERATO, ALTRESI'

Che, in data 11/09/2015, il Collegio dei Docenti si è espresso in merito ad una rimodulazione dell'orario delle lezioni, bocciando la proposta relativa all'adozione della settimana corta;» (cfr. Vs. protocollo);

- che, in data 10/11/2015, con nota prot. n. 4574, il Dirigente, in risposta all'istanza di accesso, ha comunicato quanto segue: «1. I documenti richiesti sono a disposizione presso l'ufficio di segreteria, sito in via v. Crescimone, 1, da mercoledì 11 novembre 2015, dalle ore 12,30 alle ore 13,30. 2. il rilascio delle copie o l'inoltro per mezzo fax o e.mail certificata o posta raccomandata A/R, potrà avvenire a seguito di versamento dei diritti di produzione (n. 17 pagine).» (cfr. Vs. prot. n. 4574 A/19 del 10/11/2015);
- che non essendo possibile per la mia assistita, nella sola ora concessa, prendere, adeguata, visione, presso l'ufficio di segreteria, dei verbali richiesti, la stessa ha acquistato i relativi diritti, per il rilascio delle copie, che riportano la data del 13/11/2015 ore 17:04:51;
- che, immediatamente, il giorno successivo, in data 14/11/2015, la mia assistita, a seguito della consegna delle marche da bollo, ottiene, dal Sig. Toni Cagliano, assistente amministrativo, il rilascio delle copie della documentazione richiesta;
- che, pertanto, la mia assistita è venuta a conoscenza, soltanto, in data 14/11/2015 dei suddetti verbali;
- che dalla lettura dei verbali ricevuti, l'ins. Di Pietro Rosalba nota la presenza di rilevanti violazioni di leggi, in particolare del T.U. sull'istruzione, circa la decisione, intrapresa dal Consiglio D'istituto, di adottare, in barba alla deliberazione sfavorevole del Collegio Docenti, la c. d. Settimana Corta;
- che la stessa decide, pertanto, di presentare, in data 27/11/2015 formale reclamo avverso la deliberazioni contenute nell'8° punto, del verbale n. 2 del Consiglio d'Istituto del 06/10/2015, relative all'adozione della settimana corta, entro il termine, di quindici giorni, previsto dall'art. 14, comma 7, D. Lgs. n. 275/'99;
- che con nota prot. n. 5132/A19, a firma del Presidente del Consiglio d'Istituto, pervenuta in data 23/12/2015 è stato comunicato, alla mia assistita, il rigetto del reclamo proposto per decorrenza dei termini di presentazione, specificando che: « (...) il proposto reclamo si riferisce al verbale n. 2 relativo alla seduta del 30/10/2015, pubblicato sul sito della Scuola ed affisso all'albo dell'Istituto Comprensivo "Francesco Salerno" dal 06/11/2015; che, pertanto, il 23/11/2015 era il termine perentorio per proporre eventuali reclami riferiti alla seduta del Consiglio d'istituto tenutasi in data 06/10/2015.»

Tutto quanto sopra premesso,

CONSIDERATO

- che la mia assistita ha presentato istanza di accesso agli atti a causa della mancata pubblicazione dei verbali del Consiglio D'Istituto;
- che, in data 10/11/2015, con nota prot. n. 4574, il Dirigente, ha comunicato, all'istante, la possibilità di conoscere i verbali richiesti attraverso due modalità:
 - ✓ messa a disposizione presso l'ufficio di segreteria;
 - ✓ rilascio di copia a seguito del versamento dei diritti di produzione;
- che della pubblicazione on line dei verbali richiesti, avvenuta, a detta del Pres. del Consiglio, in data 06/11/2015, non è stata data comunicazione alcuna all'istante;
- che, pertanto, **non può, farsi decorrere da tale momento il termine, per l'istante, per proporre reclamo, attesa l'omessa comunicazione di detta modalità di pubblicazione;**

CONSIDERATO, ALTRESI,

- che la pubblicità degli atti degli OO.CC. ha trovato una specifica disciplina, nell' **art. 13 della C.M. n. 105 del 1975** secondo cui: «La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere

all'albo è consegnata al direttore didattico o al preside dal segretario del consiglio; il direttore didattico o il preside ne dispongono l'affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione.»;

- che, nel caso di specie, la pubblicazione on line del verbale n. 2 del 06/10/2015 non riporta in calce alcuna attestazione da parte del Dirigente della data iniziale di affissione;
- che pertanto, siffatta pubblicazione, avvenuta in violazione della disciplina vigente in materia, non ha prodotto alcun effetto di pubblicità legale e non può, pertanto, farsi decorrere da quella data alcun termine di legge.

RITENUTO

- che la pronuncia sul reclamo, è illegittima, anche sotto altro profilo, per violazione e falsa applicazione di legge alla luce del cosiddetto "accesso civico", introdotto con il **D. Lgs. n. 33 del 2013** e applicabile in fattispecie, secondo cui, l'art. 5 della citata legge dispone: «L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto»;
- che, nel caso di specie, attesa la richiesta, della mia assistita, di conoscere i verbali del Consiglio di Circolo, Codesta amministrazione avrebbe dovuto, contestualmente alla pubblicazione on line trasmettere il documento alla richiedente, oppure comunicare alla stessa l'avvenuta pubblicazione indicandone il relativo collegamento ipertestuale;
- che, pertanto, avendo Codesta amministrazione omesso siffatta comunicazione, non può imputare all'istante come momento di conoscenza dei documenti richiesti, quello della pubblicazione on line.

Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, in ottemperanza ai principi generali dell'attività amministrativa e soprattutto nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede cui deve essere, necessariamente, improntato l'agire amministrativo (art. 1, L. n. 241/90)

SI CHIEDE


di riesaminare la pronuncia sul reclamo, in quanto, questo, è stato presentato nel rispetto del termine di cui all'art. 14, comma 7, D.P.R. n. 275/'99 avendo la mia assistita avuto conoscenza in data **14/11/2015** dei verbali richiesti. Da tale momento e fino al 29/11/2015, la assistita, avrebbe potuto validamente proporre reclamo avverso gli atti del Consiglio d'Istituto.

Avendo, pertanto, la stessa depositato il reclamo in data 27/11/2015 non può dirsi decorso il termine di cui all'art. 14, comma 7, D.P.R. 275/'99.

In mancanza di un Vs. agire come sopra auspicato, si avverte, Codesta Amministrazione che ci si riserva la facoltà di agire, innanzi alla giustizia amministrativa, per l'eventuale lesione di diritti ed interessi legittimi in conseguenza dell'accaduto.

L'occasione mi è gradita per porgere Distinti Saluti.
Niscemi, li 29/12/2015

Dott.ssa Francesca Maria Cinquerrui



Per conferma, delega ed elezione di domicilio

Di Pietro Roselhe Antonio